



# COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

Settore Servizi Tecnici Pianificazione e Gestione del Territorio

Servizio Urbanistica

Prot. int. N.169

Monsummano Terme, 13/08/2010

**AI DIRIGENTE sede –**

**ALL'ASSESSORE URBANISTICA sede –**

**OGGETTO:** Variante al Regolamento Urbanistico n.7 – insediamenti di autotrasportatori.

RELAZIONE – Verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica VAS ai sensi dell D.Lgs 152/2006 e della L.R. n.10/2010.

## PREMESSA :

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario porre in essere azioni che portino ad una regimazione della collocazione (parcheggio e movimentazione merci) dei mezzi pesanti, sia come risposta alle attività operanti in tale settore presenti oggi sul territorio comunale, sia come risposta ai cittadini residenti al fine di eliminare il disagio a cui sono sottoposti nella condizione di abitare in zone limitrofe a zone di parcheggio, (con esclusione di aree a funzione industriale e/o produttiva", attive o da attivare);

Con deliberazione Giunta Comunale n. 211 del 19/11/2009 sono state avviate le procedure per la redazione della variante agli Strumenti Urbanistici da attivare al fine di reperire ulteriori aree oltre quelle già previste dal R.U. vigente da destinare alla sosta dei mezzi pesanti a supporto delle imprese locali.

Con D.D. n.844 del 30/11/2009 successivamente integrata con D.D. n. 1046 del 31/12/2009, veniva individuato:

- le figure ed il settore competente alla redazione degli atti di variante;
- il Garante della Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della L.R. del 3 gennaio 2005 n.1;
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.16 della L.R. del 3 gennaio 2005 n.1;

Con la stessa D.D. n.844 del 30/11/2009 veniva precisato che per la redazione dell'atto di variante il settore competente alla redazione dell'atto si sarebbe avvalso della collaborazione di tecnici esterni per lo sviluppo di specifici temi quali in materia di indagini geologiche ed in materia di valutazione integrata, pertanto con D.D. n. 299 del 05/05/2010 è stato affidato incarico di collaborazione esterna al Dott. Geologo Lombardi Raffaele per le necessarie indagini geologiche e con D.D. n. 300 del 05/05/2010 è stato affidato incarico di collaborazione esterna al Dott. Arch. Riccardo Breschi per la redazione dell'atto di variante.

Con D.G. n. 99 del 13/05/2010 veniva individuato quale autorità competente la Giunta comunale per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica dei programmi di approvazione Comunale .

Con D.G. n. 115 del 27/05/2010 è stato preso atto del Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) individuando altresì i soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art.20 L.R. n.10/2010. A corredo di questa fase è stato prodotto il Documento preliminare alla valutazione ambientale e ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. 10/2010 sono state avviate le consultazioni trasmettendo ai soggetti, individuati, competenti in materia ambientale, il documento preliminare al fine di acquisirne parere.

## CONTENUTO DELLA VARIANTE

La presente variante si rende necessaria per procedere ad una revisione delle previsioni per gli insediamenti di autotrasportatori che nel vigente R.U. sono affidate ad un'unica area localizzata a Cintolese lungo via Sereno Romani ed a una specifica normativa di zona: le zone D6.

La revisione delle previsioni è motivata dalle esigenze di questo settore di attività che, negli ultimi anni ha avuto una forte espansione ed ha subito una notevole trasformazione. E' cresciuto il numero delle ditte di autotrasportatori che hanno collocato la propria sede all'interno del tessuto insediativo, determinando così problemi di difficile coesistenza di questa attività con le altre funzioni ed in primo luogo con la residenza; l'occupazione con mezzi pesanti di spazi e parcheggi destinati ad altre finalità.

Il Vigente R.U. classifica le aree destinate agli autotrasportatori (D6) tra le aree a destinazione produttiva al pari delle zone per depositi materiali e attività produttive all'aperto (D4) e delle zone per discariche e centri di rottamazione (D5), normate dall'art.48 punto 2.9 delle N.T.A.

### **2.9.Zone per insediamenti di autotrasportatori : D6**

1. Sono zone destinate alla sosta e rimessaggio dei mezzi di autotrasporto.
2. In queste zone la sistemazione dell'area e l'apertura dell'attività è assoggettata a permesso a costruire . Dovrà essere redatto un progetto con l'esatta indicazione, dei servizi e degli impianti tecnologici di supporto, del sistema di accessi, delle schermature a verde, del sistema di raccolta delle acque meteoriche.
3. E' ammessa la realizzazione di modeste strutture edilizie di supporto (servizi igienici, uffici) con i seguenti limiti:

a) Superficie coperta massima            80 mq.

b) Altezza massima

4 mt. fuori terra.

4. Al di fuori delle aree indicate nel R.U. la localizzazione di queste attività è ammessa solo nelle zone D1 e D2.

Dal R.U. risulta una sola area classificata D6, un terreno posto a Cintolese lungo la via Romani Sereno a nord della fattoria Minetti, in prossimità della rotatoria sulla Variante del Fossetto alla S.R. 436 Francesca. Una posizione ottimale per le attività di autotrasporto, adiacente alla grande viabilità, ma in prossimità del centro abitato.

Al fine di meglio capire le problematiche del settore l'Amministrazione Comunale ha avviato un'indagine conoscitiva sull'attività degli autotrasportatori e dai dati dell'inchiesta è emerso un quadro articolato di problematiche, esigenze e prospettive delle aziende di autotrasportatori che operano sul territorio, da ciò deriva l'esigenza di articolare maggiormente le previsioni del Regolamento Urbanistico.

A tal fine con la Variante, oltre a confermare la zona D6 di Cintolese, si consente di insediare aziende di autotrasportatori anche nelle zone D4, (zone per depositi di materiale all'aperto) poste in prossimità della grande viabilità.

La Variante individua nuove aree da destinare a parcheggi pubblici che possono insieme ai parcheggi pubblici esistenti (soprattutto nelle zone industriali) ed a quelli già previsti dal R.U. essere destinati in tutto o in parte alla sosta dei mezzi di autotrasporto sulla base di una specifica regolamentazione.

Le nuove aree, destinate a Parcheggi pubblici, individuate dalla variante sono:

- nella parte Nord del capoluogo, in prossimità della SP 14 Francesca, in area localizzata al termine di via Pirandello adiacente ad una zona D4,
- lungo la variante del Fossetto della S.R.436, nella fascia di rispetto della stessa strada, in prossimità della rotatoria di Cintolese e con accesso da via del Fossetto.

Sulla base di tali previsioni la Variante provvede a modificare le Norme Tecniche di attuazione:

- nelle zone D4 poste lungo la grande viabilità sono ammessi insediamenti di autotrasportatori;
- nelle zone D6 sono uniformate le capacità edificatorie a quelle delle zone D4 e sono precisate le modalità di soste dei parcheggi pubblici e la facoltà dell'Amministrazione Comunale di riservare spazi a queste funzioni nei nuovi insediamenti produttivi.

La Variante comporta modifiche cartografiche e normative. Le modifiche cartografiche sono concentrate nelle tav. n.1 e 6.

Le modifiche normative interessano l'art.48, punti 2.7 e 2.8.

## LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ( VAS) – VALUTAZIONE INTEGRATA .

La Direttiva 2001/CE ha esteso l'ambito di applicazione del concetto di valutazione ambientale preventiva piani e programmi, ritenendo che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione dei progetti ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenuti nei piani e programmi. Essa ha introdotto la procedura di

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come strumento per rendere operativa l'integrazione di obiettivi e criteri ambientali nei processi decisionali strategici.

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia da D.Lgs n.152 del 03/04/2006 successivamente modificato dal D.Lgs n.4 in vigore dal 3 febbraio 2008, quest'ultimo ha stabilito l'obbligo per le regioni di adeguare la propria normativa e in mancanza di norme regionali trovano applicazione diretta le norme del decreto stesso.

La Regione Toscana ha adeguato il proprio quadro legislativo con l'approvazione della L.R. n.10 del 12 febbraio 2010 – *Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e valutazione d'incidenza* -.

Le disposizioni attuative della L.R. n.10/2010 saranno stabilite da un regolamento di attuazione ai sensi dell'art.38, con il quale verranno definite le modalità di coordinamento della VAS con la procedura di valutazione integrata di cui alla L.R.1/2005, in attesa del quale si applicano le disposizioni del Regolamento di attuazione n.4/R dell'art.11 della L.R. 1/2005.

L'ambito di applicazione della VAS è definito dall'art.5 della L.R. n.10/2010 in particolare: il comma 2) definisce i piani e i programmi obbligatoriamente soggetti a VAS, il comma 3) quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità ed il comma 4) esclude i piani attuativi sia dalla VAS che dalla verifica di assoggettabilità.

La variante da approvare al Regolamento Urbanistico definisce l'uso di una piccola area a livello locale rientra pertanto nella fattispecie delle modifiche ai piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale (art. 5 comma 3 lettera a e b).

L'art.22 – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, stabilisce che il proponente il piano o programma predisponga un "documento preliminare" contenente i dati necessari a valutare l'impatto sull'ambiente, secondo i criteri di cui allegato 1 alla L.R. 10/2010.

#### **Allegato 1**

##### ***Criteria per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi***

1. *Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
  - *in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
  - *in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
  - *la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
  - *problemi ambientali relativi al piano o programma;*
  - *la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*
  
2. *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
  - *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
  - *carattere cumulativo degli impatti;*

- *natura transfrontaliera degli impatti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
  - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
  - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
  - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Il soggetto proponente trasmette il Documento Preliminare all'autorità competente che inizia le consultazioni trasmettendolo ai soggetti individuati competenti in materia ambientale, al fine di acquisire il parere entro trenta giorni.

L'autorità competente sulla base dei criteri di cui all'allegato 1 e dei pareri acquisiti emette il provvedimento di verifica assoggettandolo o escludendo il piano dalla VAS. Le conclusioni del provvedimento di verifica sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti del Comune.

In relazione al presente procedimento "Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)" della Variante al Regolamento Urbanistico relativa alle zone per insediamenti di autotrasportatori" sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale quali:

- Regione Toscana;
- Provincia di Pistoia;
- ARPAT (dipartimento provinciale);
- Azienda Sanitaria Locale Zona Valdinievole;
- Autorità di Bacino del Fiume Arno, relativamente alle competenze di impostazione della programmazione di bacino;
- Ufficio Tecnico del Genio Civile di Pistoia per le questioni sismiche, idrauliche e geologiche;
- Consorzio del Padule di Fucecchio;

ai quali è stato trasmesso il documento al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni.

Per l'acquisizione dei pareri/contributi è stato trasmesso il documento preliminare con nota del 08/06/2010 prot.10341 a tutti i soggetti sopra individuati.

Le autorità con competenze ambientali hanno espresso i pareri nel termine dei 30 giorni fissati ai sensi dell'art.22 comma 3L.R.n.10/2010, di seguito riportati in forma sintetica:

- parere favorevole dell'Azienda USL n.3 Pistoia zona della Valdinievole pervenuto in data 06/07/2010 prot 12441 (allegatoA);
- contributo dell'ARPAT, con prot 12300 del 02/07/2010, in cui si concorda con quanto affermato dal proponente nel documento preliminare, ovvero che la variante non produce impatti significativi (allegato B);
- contributo dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno con il quale si evidenzia che qualora l'oggetto della Variante rientri fra gli interventi che incidono sullo sfruttamento delle risorse idriche dovrà essere compatibile con il Progetto Piano di Bacino Stralcio "Bilancio Idrico" adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Arno con delibera di Comitato Istituzionale n.204 del 28/02/2008. Inoltre ricorda che L'Amministrazione Comunale è tenuta ad adeguare i propri strumenti di pianificazione e gestione del territorio alle disposizioni contenute nel DPCM del

06/05/2005 - PAI - di competenza dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno (allegato C).

Altri soggetti competenti in materia ambientale, chiamati all'espressione del parere con nota del 08/06/2010 prot.10341, che non hanno fatto pervenire alcun parere entro il termine di trenta giorni stabilito (08/07/2010), risultano:

Regione Toscana, Provincia di Pistoia, ARPAT (dipartimento provinciale), Ufficio Tecnico del Genio civile di Pistoia per le questioni sismiche, idrauliche e geologiche, Consorzio del Padule di Fucecchio.

## CONCLUSIONI

La variante ha come oggetto l'individuazione di nuove aree da destinare a parcheggi pubblici che possono insieme ai parcheggi esistenti (soprattutto nelle zone industriali) ed a quelli già previsti dal vigente R.U. essere destinati alla sosta dei mezzi di autotrasporto.

Le nuove aree, da destinare a parcheggi pubblici, individuate dalla variante sono le seguenti:

- nella parte Nord del capoluogo, in prossimità della SP 14 Francesca, in area localizzata al termine di via Pirandello adiacente ad una zona D4,
- lungo la variante del Fossetto della S.R.436, nella fascia di rispetto della stessa strada, in prossimità della rotatoria di Cintolese e con accesso da via del Fossetto.

Dall'analisi svolta nel "Documento Preliminare", non sono evidenziabili significativi peggioramenti di ciascuna componente ambientale considerate (aria, suolo, acqua, inquinamento acustico, mobilità).

I Pareri pervenuti da parte delle autorità competenti in materia ambientale acquisiti non hanno evidenziato criticità ambientali da risolvere prima dell'approvazione della variante.

Ad esclusione dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, la quale evidenzia che il progetto di variante dovrà essere compatibile con il Progetto Piano di Bacino Stralcio "Bilancio Idrico" adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Arno con delibera di Comitato Istituzionale n.204 del 28/02/2008 e ricorda che L'Amministrazione Comunale è tenuta ad adeguare i propri strumenti di pianificazione e gestione del territorio alle disposizioni contenute nel DPCM del 06/05/2005 - PAI - di competenza dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno.

In merito alle indicazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno come da precisazioni del Dott. Raffaele Lombardi geologo incaricato per gli studi geologici di supporto (allegato D) si fa notare:

- che la Variante in oggetto non rientra fra gli interventi che incidono sullo sfruttamento delle risorse idriche in termini di compatibilità rispetto alle aree definite dal Piano di Piano di Bacino Stralcio "Bilancio Idrico" adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Arno con delibera di Comitato Istituzionale n.204 del 28/02/2008;
- che quanto concerne gli adempimenti ai sensi del DPCM del 06/05/2005 - PAI - di competenza dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, si fa presente che tutte le

considerazioni sono state esaminate ed illustrate nella relazione geologica di fattibilità redatta a supporto della variante in oggetto.

Le ulteriori indagini svolte nell'ambito del processo di valutazione Integrata hanno evidenziato aspetti positivi che deriveranno dalla realizzazione di ulteriori parcheggi pubblici da destinarsi alla sosta dei mezzi di autotrasporto eliminando così il problema della coesistenza dell'attività degli autotrasportatori con le altre funzioni ed in particolare con la residenza.

Sulla base delle analisi svolte nel "Documento Preliminare" dal Dott.Arch. Riccardo Breschi collaboratore esterno incaricato per la redazione della variante e dei pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, si rileva che la Variante in esame non comporta effetti significativi sull'ambiente e pertanto non si ritiene necessario l'assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Sostanzialmente per le stesse ragioni la Variante non viene sottoposta alla valutazione Integrata in quanto la stessa rientra, sia fra gli atti di governo del territorio che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, sia fra le modifiche minori agli atti di governo del territorio, i quali, ai sensi dell'art.2 comma 3 del DPGR 9 febbraio 2007 n.4/R, possono essere esclusi dalla valutazione integrata sulla base dei criteri indicati all'art.14 della L.R. 1/2005.

Responsabile del Procedimento  
Geom. Maria Rosa Laiatici